



COMUNE DI SORTINO

**DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 44 del 19/07/2017** **OGGETTO: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017 convertito in L.96 del 21/6/2017**

L'anno duemiladiciassette giorno diciannove del mese di luglio , alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	-
ADDAMO Francesco	SI	ASTUTO Giuseppe	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	CAMMARATA Simona	SI
BLANCATO Ivano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	SI		
LA PILA Flavio	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. 1 Presenti...n.11

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori sigg.:

Dott. Bastante Vincenzo. Ing. Cianci Valentina e Dott. Buccheri Chelio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig.ra Parlato Pia , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonino Bartolotta

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori: Blancato Ivano, Addamo Francesco e Cammarata Simona

Verbale della seduta del 19/07/2017

Il capogruppo Custode chiede di anticipare la trattazione dell'argomento n. 5 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta *"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017 convertito in L.96 del 21/6/2017"*.

La Presidente pone ai voti la richiesta .

Voti favorevoli: Unanimità

La Presidente pone in trattazione il punto.

L'Assessore al bilancio relaziona sull'argomento: *" Questo regolamento è stato introdotto in applicazione al D. L. n. 50/2017 convertito in L. 96 del 21/6/2017. Si tratta di un'opportunità che viene data ai Comuni per quanto riguarda il contribuente singolo riferito alle cartelle di Equitalia ed è l'opportunità che viene data ed è definita agevolata. Noi ci siamo orientati alla adozione di questo regolamento ed è un'opportunità che viene data al cittadino che ha avviato un contenzioso nei confronti dell'Ente per pagamento di tributi. I numeri che abbiamo sono di 5 ricorsi pendenti in condizione tributaria di 1° grado per un totale di circa 15.000 euro. Poi, chiaramente, la scelta di adesione o meno a questa definizione agevolata, è lasciata al cittadino. Il Comune ne trarrebbe vantaggio, perché recupererebbe la sorte capitale, una parte degli interessi. La definizione agevolata, in base agli importi, è rateizzata in 3 rate entro il 2018. E' un'opportunità che viene data ai cittadini"*.

La capogruppo Ferranti chiede una sospensione dei lavori per approfondire l'argomento in trattazione.

La Presidente mette ai voti la sospensione di 5 minuti.

La sospensione è approvata all'unanimità.

La Presidente prende atto del numero legale e fa riprendere i lavori d'aula.

Chiede ed ottiene la parola la capogruppo Ferranti: *" Questa definizione agevolata delle controversie tributarie potrebbe essere utile al Comune e al contribuente , però, poiché si tratta di un importo di 15.000 euro che è assai esiguo, e sono convinta che si tratta di gente che doveva pagare , ma non hanno voluto pagare e stanno perdendo tempo e hanno iniziato una controversia, noi come gruppo di minoranza , su questo punto ci asteniamo"*.

Chiede ed ottiene la parola il capogruppo Custode: *"Per i motivi in premessa della consigliera Ferranti, noi ci allineiamo a questa decisione , in quanto è un atto dovuto e poi perché può essere visto come una conseguenza di quello che abbiamo votato in dicembre 2016, quando abbiamo approvato la rottamazione delle cartelle esattoriali"*.

La Presidente pone ai voti la proposta *“Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 D.L. 50/2017 convertito in L.96 del 21/6/2017”*.

Voti favorevoli: 08 ( Parlato, Addamo, Palumbo, Blancato, Vinci, Fazzino, La Pila);  
Voti astenuti: 03 ( Astuto, Cammarata, Ferranti).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
SENTITI gli interventi;  
VISTO l’esito della votazione ;  
VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;  
VISTO lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE il Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 D.L. 50/2017 convertito in L.96 del 21/6/2017.

**LA PRESIDENTE**  
**F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.**  
**F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO DOTT. ANTONINO BARTOLOTTA**

## IL CAPO SETTORE CONTABILE

**Premesso che** l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

**Considerato che** fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti ricorsi:

- o Commissione tributaria provinciale: n. 5 ricorsi per un importo complessivo d'imposta accertata pari a 14.939,38 euro;
- o non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

**Che** è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

**Che** la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

### PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

*Sig. Michele Tuccio*



**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017 CONVERTITO IN L. 96 DEL 21/6/2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

**Considerato che:**

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti ricorsi:
  - o Commissione tributaria provinciale: n. 5 ricorsi per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 14.939,38 euro;
  - o non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

**Considerato inoltre che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento,

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n..., contrari n..., nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dalla data di

esecutività della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

# COMUNE DI SORTINO

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i> .....	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	5
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	6



## **Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

## **Articolo 2 –*Oggetto della definizione agevolata***

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende il Comune di SORTINO, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES e la TARI, l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Articolo 3–*Termini e modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune che verrà reso disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo generale.

2. Il contribuente deve presentare **una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato**, anche nel caso di ricorso cumulativo.

#### **Articolo 4—*Importi dovuti***

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

### **Articolo 5–Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

**Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro** è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

### **Articolo 6–*Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 7–*Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, se superiore a 2.000 euro, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

## **Articolo 8–Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

*Del 19.7.2017*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON- LINE)*

*Dal.....01 SET. 2017.....al.....16 SET. 2017.....al n.ro 1192 del registro delle pubblicazioni*

*Dalla Residenza Municipale lì 01 SET. 2017 ,*

**IL MESSO COMUNALE**

*f.to Sig. Scamporlino Mario*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott. Antonino Bartolotta*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio*

**ATTESTA**

*- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il.....*

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)*
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. ( art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)*

*Sortino.....*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott. Antonino Bartolotta*

---

*E' copia conforme all'originale*

*Dalla Residenza Municipale,.....*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**